



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 settembre 2019
(OR. en)

12117/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0190 (NLE)**

WTO 231

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio
sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente agli
Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale
nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) L'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, stabilisce che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'accordo OMC ('accordi commerciali multilaterali') costituiscono parte integrante dell'accordo OMC e sono impegnativi per tutti i membri.
- (3) Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.
- (4) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell'accordo OMC e relativi allegati.
- (5) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

- (6) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"), le funzioni di quest'ultima sono svolte dal Consiglio generale dell'OMC.
- (7) A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, l'OMC generalmente adotta le decisioni all'unanimità.
- (8) Il 15 febbraio 1985 è stata accordata agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 1994") per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 i membri hanno prorogato la deroga fino al 30 settembre 2005, e nuovamente il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014. Il 5 maggio 2015 i membri hanno prorogato la deroga relativa all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 fino al 31 dicembre 2019 e l'hanno ampliata per includere l'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, nella misura necessaria per consentire agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati conformemente alle disposizioni del Caribbean Basin Economic Recovery Act ("CBERA").

- (9) A norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale decida in merito alla proroga dell'attuale deroga dell'OMC al fine di consentire agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi nell'ambito del CBERA dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2025.
- (10) A giustificazione della richiesta gli Stati Uniti adducono l'estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti. I benefici nell'ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera.
- (11) La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali dell'Unione con i beneficiari della deroga. L'Unione inoltre sostiene le azioni contro la povertà e a favore della stabilità.
- (12) È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio generale sia di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di prorogare la deroga in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi nell'ambito dell'Caribbean Basin Economic Recovery Act dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
